



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 26/05/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato il 21/2/2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 54 rate.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 2/12/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha quindi chiesto: - il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.000,61 (al netto di € 1.947,16 già rimborsati), di cui: € 2.504,66 a titolo di "commissioni finanziarie", € 1.250,61 a titolo di "commissioni accessorie", € 192,50 a titolo di "spese fisse"; - la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e delle spese di lite, quantificate in € 320,00.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni: - ha eccepito che l'estinzione sarebbe avvenuta alla rata nr. 55 e non 54 come asserito dal ricorrente, in particolare: la liberatoria prodotta dal ricorrente evidenzia l'estinzione a decorrere dal 1/12/2017, mentre il conteggio estintivo allegato dall'istante aveva validità fino al 31/10/2017; il conteggio estintivo sul quale è effettivamente avvenuta l'estinzione è relativo alla mensilità successiva (validità fino al 30/11/2017) ed è stato inviato su richiesta ad altro intermediario, il quale ha infatti provveduto a pagare l'estinzione dell'operazione su mandato del ricorrente in data 16/11/2017; - ha svolto considerazioni sull'erroneità della sentenza 'Lexitor' e sulla sua non applicabilità a livello nazionale; - ha sostenuto la piena trasparenza della documentazione contrattuale rispetto ai costi del finanziamento ed alla



loro natura; - ha eccepito la natura *upfront* delle “commissioni finanziatore”, delle “commissioni intermediario” e delle “spese d’istruttoria”; - le restanti commissioni, di natura ricorrente, sono state rimborsate in sede di conteggio estintivo con criterio del *pro rata temporis* lineare, come previsto dalle clausole contrattuali per i seguenti importi: € 917,15 a titolo di commissioni finanziatore ed intermediario “per gestione pratica” e € 813,80 a titolo di “commissioni finanziatore per gestione interna rischio creditizio”; - ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in relazione alla “commissione intermediario del credito” per istruttoria”; - ha dato atto di aver comunque rimborsato, dopo la presentazione del reclamo, anche la somma di € 189,58 a titolo di ristoro delle “spese d’istruttoria” calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis* lineare; - ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

L’intermediario chiede: - in via preliminare di «escludere l’efficacia diretta orizzontale dell’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell’interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019» e di applicare l’art. 125 *sexies* TUB; - in via principale il rigetto del ricorso; - in via subordinata che sia respinta la domanda con riferimento ai quei costi di natura preliminare che il resistente ha versato a terzi e che non sono più nella sua disponibilità.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto del contratto e del modulo SECCI, sottoscritto in data 21/2/2013.

È pacifico che la parte istante abbia rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto. La parte ricorrente asserisce che il prestito è stato estinto dopo 54 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo presentato all’esame del Collegio.

L’intermediario ha eccepito che l’estinzione è avvenuta dopo 55 rate sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti.

Le parti hanno prodotto copia della stessa liberatoria per l’estinzione del prestito il cui riferimento temporale risulta coerente col conteggio estintivo proposto dall’intermediario.

L’intermediario, nelle controdeduzioni, ha peraltro evidenziato tale circostanza. Tenuto conto della coerenza temporale della liberatoria versata in atti da entrambe le parti con il conteggio estintivo prodotto dall’intermediario, non residuano dubbi nel considerare l’estinzione avvenuta alla rata n. 55.

Risulta poi un abbuono per interessi di € 1.270,20 (a fronte di € 4.121,58 totali) ed abbuoni di € 917,15 e € 813,80 rispettivamente a titolo di commissioni “gestione pratica” e di “commissioni finanziatore per gestione interna rischio creditizio”. Il TAN è 2,87%.

Nelle controdeduzioni l’intermediario ha altresì dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 189,58 a titolo di ristoro delle “spese d’istruttoria” calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis* lineare.

La parte ricorrente ha dichiarato di aver accettato a titolo di acconto tale somma; risulta, infatti, che abbia tenuto conto di tale rimborso nella formulazione delle proprie pretese, atteso che ha scomputato rimborsi per complessivi € 1.947,16. Tale importo corrisponde alla somma degli abbuoni riconosciuti in conteggio estintivo e della cifra di € 189,58.

A comprova del rimborso l’intermediario ha allegato copia dell’assegno circolare di corrispondente importo emesso all’ordine della parte ricorrente.

Si rileva che le commissioni sono descritte nelle note esplicative del contratto.



Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. Trattasi di agente in attività finanziaria.

Procedendo all'esame del merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento che, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, applicabile immediatamente anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Circa il criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, debba avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, 10017 e 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle “commissioni finanziatore per la gestione pratica”, “commissioni intermediario per la gestione pratica” e “spese d'istruttoria” sono da considerarsi di natura *recurring* e, in quanto tali, retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, invece il costo di cui alle clausole relative alle “commissioni finanziatore” e “commissioni intermediario del credito” sono da qualificarsi come *up front*, sicché sono rimborsabile secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Sul punto si evidenzia che la commissione finanziatore “per gestione interna rischio creditizio” non è oggetto di specifico orientamento dei Collegi, ma è tra quelle definite come *recurring* nelle stesse clausole contrattuali e risulta sostanzialmente già rimborsata come specifica voce di costo da parte dell'intermediario.

Preso atto che l'intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento e conformemente alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, nonché in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:



Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	2,87%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	54,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	30,82%

rate pagate	55	rate residue	65	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziatore				2.608,96	Upfront	30,82%	804,05		804,05
Commissioni intermediario credito				1.024,16	Upfront	30,82%	315,63		315,63
Commissioni finanziatore gestione				441,61	Recurring	54,17%	239,21		239,21
Commissioni intermediario credito gestione				1.249,67	Recurring	54,17%	676,90	917,15	-240,25
Commissione interna gestione rischio credito				1.503,36	Recurring	54,17%	814,32	813,80	0,52
Spese d'istruttoria				350,00	Recurring	54,17%	189,58	189,58	0,00
Totale				7.177,76					1.119,16

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato di € 1.119,16 non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 2.000,61. Tale differenza è dovuta al fatto che quest'ultima ha calcolato il rimborso di tutti gli oneri non maturati utilizzando il criterio *pro rata temporis* lineare e ha considerato l'anticipata estinzione alla rata n. 54 e non invece alla rata n. 55. Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione». Da ultimo, per quanto riguarda le spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.119,16, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA